



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,

nel procedimento n. 4/2019 Reg. Fall. Procedure da Sovraindebitamento proposto da

[redacted] in qualità di socia illimitatamente responsabile della [redacted]
[redacted]

a scioglimento della riserva assunta;

PREMESSO CHE

Con ricorso ritualmente depositato, [redacted] (in prosieguo ricorrente) chiedeva al Tribunale di Spoleto la nomina di O.C.C. ai sensi dell'art 15 L.3/2012;

ricorrendone i presupposti di legge (non essendo la stessa assoggettabile a procedure concorsuali ed essendo in sovraindebitamento) con decreto del Tribunale di Spoleto veniva nominata la Dott.ssa Paola Nannucci, al fine di valutare l'ammissibilità della procedura e la redazione della proposta di sovraindebitamento, relazione che veniva depositata in data 8.08.2018;

Veniva dunque introdotto il procedimento di cui in epigrafe, relativo alla proposizione di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che acquisiva il n. 4/2019 RG. Fall, in parallelo ai procedimenti n. 2/2019 e 3/2019 RG Fall. relativi alle posizioni dell'altro socio illimitatamente responsabile della medesima società, [redacted] e della medesima società

[redacted]
all'udienza del 22.07.2021, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3 del 2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza per l'eventuale omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 10 e 11 L. n. 3 del 2012, rinviandosi alla data del 4.11.2021;

alla suddetta udienza, stante l'espressione di voto contrario da parte dell'INPS, la trattazione è stata rinviata alla data del 7.04.2022;

in data 24.03.2022 il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Paola Nannucci, ha depositato la prova delle comunicazioni inviate ai creditori ai fini della espressione del voto, nonché gli esiti delle stesse;

in data 31.03.2022 è stata depositata in via telematica la relazione relativa agli esiti delle votazioni, nella quale, il medesimo professionista ha evidenziato che: "Per quanto riguarda il Debitore

[redacted] è pervenuto voto sfavorevole da parte dell'INPS. Anche in questo caso, al momento delle verifiche ed analisi documentali condotte dall'OCC è emerso che parte del debito verso l'INPS risultava iscritto a ruolo ed altresì oggetto di rottamazione. Reiterando l'analisi (voto INPS per



la parte residua versus voto INPS per l'intero valore del credito) e le considerazioni già avanzate, si ottiene:

	CAMPAGNACCI			
	BOZZA ACCORDO	%	ACCORDO OCC	%
TOTALE	€ 55.877,57		€ 62.616,66	
INPS RESIDUO STIMATO	€ 5.565,51	9,96	€ 5.565,51	8,89
TOTALE FAVOREVOLE		90,04		91,11
CHERCK ART. 11 CO. 2 SU NOMINALE		SUPERIORE 60%		SUPERIORE 60%

	CAMPAGNACCI			
	BOZZA ACCORDO	%	ACCORDO OCC	%
TOTALE	€ 55.877,57		€ 62.616,66	
INPS	€ 49.267,68	88,17	€ 45.549,01	72,74
TOTALE FAVOREVOLE		11,83		27,26
CHERCK ART. 11 CO. 2 SU NOMINALE		INFERIORE 60%		INFERIORE 60%

Nel caso in cui si consideri il peso del voto INPS per i soli crediti non iscritti a ruolo, la percentuale di cui all'art. 11 co. 2 è ampiamente rispettata; in caso contrario, ovvero mantenendo all'Istituto previdenziale il diritto di voto per l'intero credito il limite de quo non è rispettato".

Con decreto del 12.04.2022, di questo giudice si è dato atto che, con riferimento alla proposta avanzata da [] sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 12 comma 1 citato, indipendentemente dal voto contrario espresso dall'INPS, assegnandosi pertanto termine di dieci giorni al professionista nominato, Dott.ssa Paola Nannucci, per trasmettere la sua relazione a tutti i creditori;

con riferimento alle proposte di [] considerato il voto contrario espresso dall'INPS, si è dato atto del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui al citato art. 12 comma 1, recependosi – per le motivazioni già illustrate – il secondo riepilogo dei voti, considerando legittimato al voto, anche per gli importi iscritti a ruolo, esclusivamente l'Ente previdenziale e residuando la necessità di verificare se risulti o meno applicabile il meccanismo del c.d. cram down per le motivazioni già espresse nel decreto del 12.04.2022;

in data 2.05.2022, il professionista nominato, Dott.ssa Paola Nannucci, ha provveduto a trasmettere la prova della avvenuta comunicazione della relazione a tutti i creditori, relazione aggiornata in seguito alle osservazioni formulate da INPS, copia delle osservazioni pervenute da parte dello stesso INPS, aggiornamento delle posizioni debitorie in seguito ad ulteriore precisazione (tardiva) del credito per quanto concerne i debitori Paternò e Campagnacci, attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

il procedimento giunge, pertanto, alla odierna decisione;

tanto premesso,

OSSERVA

Si evidenzia, in prima battuta, come il piano presentato dalla ricorrente si caratterizzi nei seguenti termini – come riportato nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, nel procedimento di V.G. n. 1622/2018-: *“Nel merito qualitativo, la primigenia proposta prevedeva: 1.Pagamento del 20% delle imposte sui redditi, irap, e addizionali comunali e regionali in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 2.Pagamento del 20% dei contributi previdenziali INPS in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 3.Pagamento 15% dei*



contributi della CCIAA in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 4. Pagamento del 15% delle somme dovute agli altri enti in linea capitale oltre il 10% di sanzioni ed interessi in 72 rate mensili; 5. Pagamento del 10% aggi e spese Concessionario alla riscossione in 72 rate mensili; 6. Pagamento del 10% creditori chirografari.

Considerato, nelle more, l'incremento del debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione – da intendersi quale valore cumulato, nonché eterogeneo, comprendendo sorte, aggi e spese – è stata computata nel prospetto di accordo rivisto una percentuale di riduzione media pari al 79%.

La proposta di accordo aggiornata ha mantenuto, in ossequio alle analisi prodromiche, il pagamento dilazionato in n. 72 rate, da cui deriva una incidenza economico-finanziaria così derivante:

DEBITI VERIFICATI	NOMINALE	RIDUZIONE	ACCORDO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 62.616,66	79%	€ 13.147,82
TOTALE	€ 62.616,66		

La riduzione è stata riportata in valore percentuale arrotondata all'unità.

Per quanto riguarda il debito potenziale come garante, relativo al mutuo contratto presso Banca Popolare di Spoleto, considerando la responsabilità solidale con il debitore principale, ad oggi in linea con i pagamenti dovuti, si ritiene corretto imputare tale voce all'esposizione debitoria della società.

Infine, ai debiti indicati, si aggiunge il compenso previsto per l'OCC, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al DM 202/2014 (Allegato 2) in Euro 1.495,00 oltre oneri ed accessori, come per legge, firmato per accettazione dal richiedente , da corrispondersi secondo la seguente modalità: acconto del 30% alla data di presentazione; saldo del compenso entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012”.

La fonte pecuniaria necessaria al pagamento dei debiti proviene dall'attività di impresa, dovendosi leggere il medesimo piano in uno a quello presentato dall'altro socio ricorrente nella procedura n. 3/2019 e dalla medesima società , che ha presentato identico piano con previsione di pagamento in sei anni, di n. 72 rate, per l'importo mensile di euro 970,78.

In merito al giudizio di fattibilità, il professionista, nella suddetta relazione, ha evidenziato come “...Quanto alla sostenibilità, può dirsi quanto segue. Il nucleo familiare è composto da due persone, ovvero la . Il fabbisogno finanziario mensile dichiarato è, complessivamente, di Euro 1.797,00, così composto: canone di locazione abitativo per Euro 487,00; canone di locazione di un garage ad uso promiscuo personale/aziendale di Euro 60,00; spese per utenze per Euro 150,00; spese alimentari, mediche e generali per Euro 1.100,00.

Come già ampiamente detto, è necessario – ai fini della stessa stabilità dell'accordo – valutare congiuntamente le posizioni (società e soci), giacché l'attività imprenditoriale costituisce la fonte di reddito del nucleo familiare. La situazione complessiva è la seguente:



	NOMINALE	PROPOSTA
DEBITO SOCIETA'	€ 419.486,20	€ 69.895,84
DEBITO PATERNO'	€ 73.325,65	€ 13.272,28
DEBITO CAMPAGNACCI	€ 62.612,66	€ 13.147,82
TOTALE		€ 96.315,94

Per quanto riguarda l'analisi reddituale, considerando che i prospetti fiscali contemplano, oltre che il reddito pro quota derivante dall'attività, le necessarie rettifiche economiche, considerando la voce lorda ed onnicomprensiva del reddito di impresa, la situazione è la seguente:

	REDDITI 2018
PATERNO'	€ 27.980,00
CAMPAGNACCI	€ 27.980,00
TOTALE	€ 55.960,00
REDDITO MENSILE	€ 4.663,33

Comparando con il dato Istat, secondo cui il peso della variabile soggettiva, tale per cui, a parità di condizioni e di composizione del nucleo familiare, la spesa è maggiore se trattasi di libero professionista/liberi professionisti, si evince quanto segue:

REDDITO DISPONIBILE	€ 3.325,61
REDDITO DISPONIBILE RETTIFICATO	€ 2.468,61
FABBISOGNO DICHIARATO	€ 1.797,00
SPESA MEDIANA MENSILE ISTAT	€ 2.252,51
SPESA MEDIA MENSILE ISTAT	€ 2.665,86

Stante quanto detto circa il progresso indebitamento, nonché la dipendenza reddituale del Lando e della dall'andamento societario, a giudizio della scrivente inserire un eventuale contributo reddituale – di fatto, aleatorio –, computato sulla parte di ipotetico surplus, potrebbe essere disfunzionale alla stabilità del piano stesso; infatti, nell'ipotesi di sottostima del fabbisogno finanziario mensile o diminuzione del volume d'affari societario, si paleserebbe il rischio dell'incapacità di far fronte ai pagamenti così come prospettati...”, evidenziando ancora come “liquidazione di un ipotetico attivo non possa essere superiore rispetto al contenuto del presente accordo”.

Conclude, pertanto, il medesimo professionista, evidenziando come “...È di tutta evidenza che il giudizio espresso dalla sottoscritta, pur basandosi sulle competenze tecniche e professionali maturate, non può prescindere dall'alea e dalla presenza di variabili: infatti, il pagamento rateizzato è stato



reputato sostenibile sulla base di una ipotetica proiezione reddituale a partire dagli elementi noti, ma storici, non potendo fare affidamento su valori certi, bensì meramente presunti.

È altresì vero che nelle stessa procedura di liquidazione del patrimonio – usata dal legislatore quale mezzo parametrico per consentire all'OCC una valutazione di convenienza – i valori iniziali possono discostarsi da quelli finali, conseguiti effettivamente con la vendita. ...Pertanto, allo stato attuale dell'arte, sulla base delle dichiarazioni rese e contenute nell'accordo, cui si rimanda per relationem, per quanto non direttamente verificabile, nonché degli atti, delle precisazioni del credito (ancorché non definitive) pervenute e delle verifiche effettuate ed infine delle stime predittive di carattere economico-reddituale, la sottoscritta attesta la fattibilità del piano”.

L'esito delle votazioni, come sopra evidenziato, è risultato sfavorevole alla approvazione della proposta presentata dalla ricorrente, per quanto comunicato direttamente dal Dott.ssa Nannucci, risolte le questioni relative alla legittimazione al voto per quanto concerne INPS, ampiamente affrontate nel decreto del 12.04.2022, al quale si rimanda integralmente per comodità espositiva.

Nei termini assegnati appositamente all'udienza del 7.04.2022, il creditore INPS: - non ha sollevato specifiche osservazioni in merito alla proposta presentata dalla società [redacted] S.N.C., unica che è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori; - ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta formulata dai soci [redacted] con le quali risulta aver motivato in via postuma le ragioni del voto contrario e determinante ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze di legge per la approvazione dell'accordo.

Si osserva allora ed a questo punto che:

l'art. 12 comma 1 della legge 3/2012 prevede che “se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano”;

il comma 2 della citata disposizione prevede che “il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione... quando risolta ogni contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7 comma 1, terzo periodo”;

Richiamati – per comodità espositiva - i propri provvedimenti del 21.07.2021 (che ha già risolto la questione relativa alla falcidia dell'IVA) e 7.04.2022 (nel quale si è dato atto della necessaria differenziazione delle procedure in ragione dei distinti esiti delle votazioni), deve darsi atto che con riferimento al debitore [redacted] nonostante i voti contrari pervenuti, la condizione della percentuale minima risulta comunque soddisfatta, laddove – come già rilevato – detta percentuale non risulta, con riferimento alla posizione della Campagnacci, raggiunta.



In relazione alla stessa, per quanto già chiarito, si tratta a questo punto di verificare se possa essere ammessa la possibilità di ricorrere al c.d. cram down nonostante il voto negativo sia stato espresso, non già dall'Amministrazione finanziaria, quanto e diversamente da quella previdenziale.

Sul punto, si osserva che:

-per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 176 del 2020 ed, in particolare, della previsione di cui al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, il tribunale (da intendersi come giudice monocratico), procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi *"anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

-al riguardo, deve farsi riferimento al voto negativo espresso dalla Amministrazione finanziaria, atteso che, vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero "non voto" equivarrebbe a voto positivo, rendendo dunque inutile il ricorso a tale strumento;

-ulteriori presupposti applicativi del c.d. cram-down fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, risultano i seguenti: a) tale adesione deve risultare decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione; b) la proposta formulata dal ricorrente deve rivelarsi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

-con riferimento alla applicabilità del cram-down fiscale anche al debito previdenziale, sussiste l'ostacolo normativo costituito dalla mancata espressa previsione nella fattispecie normativa in esame, accanto all'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione nel novellato testo degli artt. 180 e 182-bis l.fall, come modificati dal D.L. n. 125 del 2020, conv. L. n. 159 del 2020 (di poco anteriore rispetto alla L. n. 176 del 2020 che ha modificato l'art. 12 L. n. 3 del 2012). Ed infatti, nella parallela disposizione introdotta per l'omologa del concordato preventivo delle imprese "sopra-soglia" e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., il legislatore, anticipando le disposizioni previste dal CCII all'art. 48, comma 5, nel testo risultante dal correttivo (D.Lgs. n. 147 del 2020), nell'ottica di "superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate" - come si legge nella relazione illustrativa - ha previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione *"anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria **o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**"* quando l'adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze o delle percentuali previste e sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

senonché, anche in materia di sovraindebitamento il D.Lgs. n. 147 del 2020, recante il correttivo al CCII, ha modificato il testo dell'art. 80 riguardante l'omologa del concordato minore estendendo il c.d. cram-down non solo al caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di



previdenza o assistenza obbligatorie, purché la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle percentuali previste e la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Si è allora osservato, condivisibilmente, come il mancato richiamo, nel testo dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3 del 2012, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie appaia più il frutto di un difetto di coordinamento che una precisa scelta, tanto più ove si consideri la palese volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal codice della crisi, richiamando tuttavia, nella L. n. 176 del 2021, il testo del CCII nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020;

-in via dirimente, vale tuttavia la considerazione secondo cui una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima, per una evidente disparità di trattamento tra la procedura "minore", a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole.

Sennonché, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3 del 2012, quanto previsto per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Ed al riguardo, si evidenzia come anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 245/2019 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L. n. 3 del 2012 nella parte in cui non consentiva nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento la falcidia del credito IVA, ammissibile invece nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione - ha chiarito che l'accordo con i creditori nella L. n. 3 del 2012 è strutturato nei suoi tratti essenziali come il concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare. Entrambe le procedure possiedono, infatti, una base negoziale che non le pone, tuttavia, al di fuori dell'area delle procedure concorsuali e risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti i creditori, anche quelli contrari all'approvazione. Sia l'accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, sempre per citare la pronuncia della Corte Costituzionale, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, sono caratterizzate da una identica *ratio* finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla *par condicio* ed al debitore, di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione.

Ancorché con riferimento alla diversa questione della falcidia dell'IVA, nella sentenza 245/2019, la Corte costituzionale ha rilevato che "*la differenza di disciplina che a seguito delle modifiche apportate*



alla procedura di omologa caratterizza ora il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione rispetto all'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l'addotta violazione dell'art. 3 Cost.", precisando che tale disparità, oltre a riguardare i debitori interessati dalle procedure in questione, "giacché non v'è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell'IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all'incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all'obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi".

Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, pertanto, stante l'evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all'accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione e il parallelismo tra le procedure, l'adesione c.d. forzosa dell'amministrazione finanziaria già prevista dall'art. 12, comma 3-quater L. n. 3 del 2012 deve ritenersi estensibile [redacted] previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., condividendosi, pertanto, quanto già ampiamente osservato dall'orientamento di merito citato anche dal professionista nominato nella relazione depositata in data 31.03.2022 (cfr., in particolare, decreto del Tribunale di Forlì, 4.10.2021, nel quale la questione in esame è stata approfondita in maniera ancora più esaustiva, approfondimento interamente richiamato in questa sede).

Chiarito quanto sopra, si tratta allora e conseguente di appurare se, in concreto, la proposta di accordo formulata dalla ricorrente possa dirsi maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

Non rilevano – trattandosi (come sopra chiarito) di osservazioni che motivano, in via postuma, l'espressione del voto negativo da parte del medesimo Ente previdenziale – le ulteriori osservazioni formulate dal medesimo Ente previdenziale con riferimento ai soci [redacted] posto che – come già chiarito – le predette afferiscono a due procedure nelle quali non sono state raggiunte le maggioranze di legge, laddove le medesime osservazioni sono normativamente previste per l'ipotesi contraria di raggiungimento delle maggioranze di legge.

Dato atto di ciò, quello che occorre appurare, ai fini del c.d. cram down è unicamente se la proposta formulata sia effettivamente maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

E, sul punto, non può che farsi riferimento, nuovamente, a quanto relazionato dal professionista nominato in luogo di OCC e già sopra riportato, condividendo questo giudice la valutazione dallo stesso prospettata ed in forza della quale emerge la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che "...considerando l'assenza di beni immobili o mobili tali per cui la liquidazione sarebbe funzionale a ripianare i debiti e che l'unica fonte reddituale è quella riveniente dalla società, l'alternativa liquidatoria in questo caso parrebbe coincidere con l'opzione di non gestire il sovraindebitamento strutturale come tale (ovvero, con ricorso alla L. 3/2012). Pertanto, appare difficile



ipotizzare un terzo rispetto ai seguenti due scenari: 1) procedere all'omologazione dell'accordo e consentire ai soci di "liberarsi" dei debiti accumulati ed utilizzare la redditività attuale e futura per pagare i debiti maturati e cercando di evitare debiti futuri; 2) come detto, non gestire il sovraindebitamento, con il rischio che la redditività venga erosa dal pagamento dei debiti pregressi, comportando un continuo indebitamento anche nel presente o futuro..."

Considerato che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, nello scenario liquidatorio, in assenza di beni della società e dei soci, non vi sarebbe alcuna possibilità di soddisfacimento in quanto verrebbe a mancare la somma sopra indicata e messa a disposizione per il ripianamento dei debiti.

D'altra parte, l'effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l'adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee, proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una "ripartenza", liberato dai precedenti debiti e di reimmettersi nel ciclo economico.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'INPS, dandosi atto – da ultimo – della (altrettanto postuma) precisazione del credito come riportata nella relazione del professionista del 2.05.2022 e condividendosi, anche al riguardo, quanto osservato dalla medesima Dott.ssa Nannucci in merito alla non rilevanza ai fini del decidere del maggiore ammontare del credito indicato dall'Ente previdenziale, posto che già in precedenza, in considerazione del voto contrario espresso dallo stesso, le percentuali di legge, per l'approvazione dell'accordo non risultavano raggiunte.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto dalla ricorrente disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

DISPONE che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto;

DISPONE che il professionista nominato provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni;

DISPONE l'apertura di apposito conto corrente dedicato alla procedura.

Si comunichi.

Spoletto, 5.05.2022

Il Giudice
Dott.ssa Sara Trabalza



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,
nel procedimento n. 4/2019 Reg. Fall. Procedure da Sovraindebitamento proposto da
CAMPAGNACCI ARIANNA, in qualità di socia della AELLE PROFESSIONAL S.N.C. di PATERNO'
LANDO E C., IN PERSONA DEL L.R.P.T.;
a scioglimento della riserva assunta;

PREMESSO CHE

- con ricorso ritualmente depositato, CAMPAGNACCI ARIANNA (in prosieguo ricorrente) chiedeva al Tribunale di Spoleto la nomina di O.C.C. ai sensi dell'art 15 L.3/2012;
- ricorrendone i presupposti di legge (non essendo la stessa assoggettabile a procedure concorsuali ed essendo in sovraindebitamento) con decreto del Tribunale di Spoleto veniva nominata la Dott.ssa Paola Nannucci, al fine di valutare l'ammissibilità della procedura e la redazione della proposta di sovraindebitamento, relazione che veniva depositata in data 8.08.2018;
- Veniva dunque introdotto il procedimento di cui in epigrafe, relativo alla proposizione di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che acquisiva il n. 4/2019 RG. Fall, in parallelo ai procedimenti n. 2/2019 e 3/2019 RG Fall. relativi alle posizioni dell'altro socio illimitatamente responsabile della medesima società, PATERNO' LANDO e della medesima società AELLE PROFESSIONAL;
- all'udienza del 22.07.2021, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3 del 2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza per l'eventuale omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 10 e 11 L. n. 3 del 2012, rinviandosi alla data del 4.11.2021;
- alla suddetta udienza, stante l'espressione di voto contrario da parte dell'INPS, la trattazione è stata rinviata alla data del 7.04.2022;
- in data 24.03.2022 il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Paola Nannucci, ha depositato la prova delle comunicazioni inviate ai creditori ai fini della espressione del voto, nonché gli esiti delle stesse;
- in data 31.03.2022 è stata depositata in via telematica la relazione relativa agli esiti delle votazioni, nella quale, il medesimo professionista ha evidenziato che:

*Per quanto riguarda il Debitore **CAMPAGNACCI ARIANNA** è pervenuto voto sfavorevole da parte dell'INPS. Anche in questo caso, al momento delle verifiche ed analisi documentali condotte dall'OCC è emerso che parte del debito verso l'INPS risultava iscritto a ruolo ed altresì oggetto di rottamazione. Reiterando l'analisi (voto INPS per la parte residua versus voto INPS per l'intero valore del credito) e le considerazioni già avanzate, si ottiene:*



	CAMPAGNACCI			
	BOZZA ACCORDO	%	ACCORDO OCC	%
TOTALE	€ 55.877,57		€ 62.616,66	
INPS RESIDUO STIMATO	€ 5.565,51	9,96	€ 5.565,51	8,89
TOTALE FAVOREVOLE		90,04		91,11
CHERCK ART. 11 CO. 2 SU NOMINALE		SUPERIORE 60%		SUPERIORE 60%

	CAMPAGNACCI			
	BOZZA ACCORDO	%	ACCORDO OCC	%
TOTALE	€ 55.877,57		€ 62.616,66	
INPS	€ 49.267,68	88,17	€ 45.549,01	72,74
TOTALE FAVOREVOLE		11,83		27,26
CHERCK ART. 11 CO. 2 SU NOMINALE		INFERIORE 60%		INFERIORE 60%

Nel caso in cui si consideri il peso del voto INPS per i soli crediti non iscritti a ruolo, la percentuale di cui all'art. 11 co. 2 è ampiamente rispettata; in caso contrario, ovvero mantenendo all'Istituto previdenziale il diritto di voto per l'intero credito il limite de quo non è rispettato".

- Con decreto del 12.04.2022, di questo giudice si è dato atto che, con riferimento alla proposta avanzata da AELLE PROFESSIONAL sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 12 comma 1 citato, indipendentemente dal voto contrario espresso dall'INPS, assegnandosi pertanto termine di dieci giorni al professionista nominato, Dott.ssa Paola Nannucci, per trasmettere la sua relazione a tutti i creditori;
- con riferimento alle proposte di PATERNO' LANDO e CAMPAGNACCI ARIANNA, considerato il voto contrario espresso dall'INPS, si è dato atto del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui al citato art. 12 comma 1, recependosi – per le motivazioni già illustrate – il secondo riepilogo dei voti, considerando legittimato al voto, anche per gli importi iscritti a ruolo, esclusivamente l'Ente previdenziale e residuando la necessità di verificare se risulti o meno applicabile il meccanismo del c.d. cram down per le motivazioni già espresse nel decreto del 12.04.2022;
- in data 2.05.2022, il professionista nominato, Dott.ssa Paola Nannucci, ha provveduto a trasmettere la prova della avvenuta comunicazione della relazione a tutti i creditori, relazione aggiornata in seguito alle osservazioni formulate da INPS, copia delle osservazioni pervenute da parte dello stesso INPS, aggiornamento delle posizioni debitorie in seguito ad ulteriore precisazione (tardiva) del credito per quanto concerne i debitori Paternò e Campagnacci, attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- il procedimento giunge, pertanto, alla odierna decisione;

tanto premesso,

OSSERVA

Si evidenzia, in prima battuta, come il piano presentato dalla ricorrente si caratterizzi nei seguenti termini – come riportato nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, nel procedimento di V.G. n. 1622/2018-: *“Nel merito qualitativo, la primigenia proposta prevedeva: 1.Pagamento del 20% delle imposte sui redditi, irap, e addizionali comunali e regionali in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 2.Pagamento del 20% dei contributi previdenziali INPS in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 3.Pagamento 15% dei contributi della CCIAA in linea capitale e del 10% di sanzioni ed interessi n 72 rate mensili; 4.*



Pagamento del 15% delle somme dovute agli altri enti in linea capitale oltre il 10% di sanzioni ed interessi in 72 rate mensili; 5. Pagamento del 10% aggi e spese Concessionario alla riscossione in 72 rate mensili; 6. Pagamento del 10% creditori chirografari.

Considerato, nelle more, l'incremento del debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione – da intendersi quale valore cumulato, nonché eterogeneo, comprendendo sorte, aggi e spese – è stata computata nel prospetto di accordo rivisto una percentuale di riduzione media pari al 79%.

La proposta di accordo aggiornata ha mantenuto, in ossequio alle analisi prodromiche, il pagamento dilazionato in n. 72 rate, da cui deriva una incidenza economico-finanziaria così derivante:

DEBITI VERIFICATI	NOMINALE	RIDUZIONE	ACCORDO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 62.616,66	79%	€ 13.147,82
TOTALE	€ 62.616,66		

La riduzione è stata riportata in valore percentuale arrotondata all'unità.

Per quanto riguarda il debito potenziale come garante, relativo al mutuo contratto presso Banca Popolare di Spoleto, considerando la responsabilità solidale con il debitore principale, ad oggi in linea con i pagamenti dovuti, si ritiene corretto imputare tale voce all'esposizione debitoria della società.

Infine, ai debiti indicati, si aggiunge il compenso previsto per l'OCC, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al DM 202/2014 (Allegato 2) in Euro 1.495,00 oltre oneri ed accessori, come per legge, firmato per accettazione dal richiedente Sig.ra Campagnacci Arianna, da corrispondersi secondo la seguente modalità:

- acconto del 30% alla data di presentazione;
- saldo del compenso entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012".

La fonte pecuniaria necessaria al pagamento dei debiti proviene dall'attività di impresa, dovendosi leggere il medesimo piano in uno a quello presentato dall'altro socio ricorrente nella procedura n. 3/2019 e dalla medesima società AELLE PROFESSIONAL S.N.C., che ha presentato identico piano con previsione di pagamento in sei anni, di n. 72 rate, per l'importo mensile di euro 970,78.

In merito al giudizio di fattibilità, il professionista, nella suddetta relazione, ha evidenziato come "...Quanto alla sostenibilità, può dirsi quanto segue. Il nucleo familiare è composto da due persone, ovvero la Sig.ra Campagnacci Arianna ed il Sig. Paternò Lando. Il fabbisogno finanziario mensile dichiarato è, complessivamente, di Euro 1.797,00, così composto: canone di locazione abitativo per Euro 487,00; canone di locazione di un garage ad uso promiscuo personale/aziendale di Euro 60,00; spese per utenze per Euro 150,00; spese alimentari, mediche e generali per Euro 1.100,00.

Come già ampiamente detto, è necessario – ai fini della stessa stabilità dell'accordo – valutare congiuntamente le posizioni (società e soci), giacché l'attività imprenditoriale costituisce la fonte di reddito del nucleo familiare. La situazione complessiva è la seguente:



	NOMINALE	PROPOSTA
DEBITO SOCIETA'	€ 419.486,20	€ 69.895,84
DEBITO PATERNO'	€ 73.325,65	€ 13.272,28
DEBITO CAMPAGNACCI	€ 62.612,66	€ 13.147,82
TOTALE		€ 96.315,94

Per quanto riguarda l'analisi reddituale, considerando che i prospetti fiscali contemplano, oltre che il reddito pro quota derivante dall'attività, le necessarie rettifiche economiche, considerando la voce lorda ed onnicomprensiva del reddito di impresa, la situazione è la seguente:

	REDDITI 2018
PATERNO'	€ 27.980,00
CAMPAGNACCI	€ 27.980,00
TOTALE	€ 55.960,00
REDDITO MENSILE	€ 4.663,33

Comparando con il dato Istat, secondo cui il peso della variabile soggettiva, tale per cui, a parità di condizioni e di composizione del nucleo familiare, la spesa è maggiore se trattasi di libero professionista/liberi professionisti, si evince quanto segue:

REDDITO DISPONIBILE	€ 3.325,61
REDDITO DISPONIBILE RETTIFICATO	€ 2.468,61
FABBISOGNO DICHIARATO	€ 1.797,00
SPESA MEDIANA MENSILE ISTAT	€ 2.252,51
SPESA MEDIA MENSILE ISTAT	€ 2.665,86

Stante quanto detto circa il progresso indebitamento, nonché la dipendenza reddituale del Sig. Paternò Lando e della Sig.ra Campagnacci Arianna dall'andamento societario, a giudizio della scrivente inserire un eventuale contributo reddituale – di fatto, aleatorio –, computato sulla parte di ipotetico surplus, potrebbe essere disfunzionale alla stabilità del piano stesso; infatti, nell'ipotesi di sottostima del fabbisogno finanziario mensile o diminuzione del volume d'affari societario, si paleserebbe il rischio dell'incapacità di far fronte ai pagamenti così come prospettati...”, evidenziando ancora come “liquidazione di un ipotetico attivo non possa essere superiore rispetto al contenuto del presente accordo”.

Conclude, pertanto, il medesimo professionista, evidenziando come “...È di tutta evidenza che il giudizio espresso dalla sottoscritta, pur basandosi sulle competenze tecniche e professionali maturate, non può prescindere dall'alea e dalla presenza di variabili: infatti, il pagamento rateizzato è stato reputato sostenibile sulla base di una ipotetica proiezione reddituale a partire dagli elementi noti, ma storici, non potendo fare affidamento su valori certi, bensì meramente presunti.



È altresì vero che nelle stessa procedura di liquidazione del patrimonio – usata dal legislatore quale mezzo parametrico per consentire all'OCC una valutazione di convenienza – i valori iniziali possono discostarsi da quelli finali, conseguiti effettivamente con la vendita. ...Pertanto, allo stato attuale dell'arte, sulla base delle dichiarazioni rese e contenute nell'accordo, cui si rimanda per relationem, per quanto non direttamente verificabile, nonché degli atti, delle precisazioni del credito (ancorché non definitive) pervenute e delle verifiche effettuate ed infine delle stime predittive di carattere economico-reddituale, la sottoscritta attesta la fattibilità del piano”.

L'esito delle votazioni, come sopra evidenziato, è risultato sfavorevole alla approvazione della proposta presentata dalla ricorrente, per quanto comunicato direttamente dal Dott.ssa Nannucci, risolte le questioni relative alla legittimazione al voto per quanto concerne INPS, ampiamente affrontate nel decreto del 12.04.2022, al quale si rimanda integralmente per comodità espositiva.

Nei termini assegnati appositamente all'udienza del 7.04.2022, il creditore INPS: - non ha sollevato specifiche osservazioni in merito alla proposta presentata dalla società AELLE PROFESSIONAL S.N.C., unica che è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori; - ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta formulata dai soci Paternò e Campagnacci, con le quali risulta aver motivato in via postuma le ragioni del voto contrario e determinante ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze di legge per la approvazione dell'accordo.

Si osserva allora ed a questo punto che:

- l'art. 12 comma 1 della legge 3/2012 prevede che “se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano”;

il comma 2 della citata disposizione prevede che “il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione... quando risolta ogni contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7 comma 1, terzo periodo”;

Richiamati – per comodità espositiva - i propri provvedimenti del 21.07.2021 (che ha già risolto la questione relativa alla falcidia dell'IVA) e 7.04.2022 (nel quale si è dato atto della necessaria differenziazione delle procedure in ragione dei distinti esiti delle votazioni), deve darsi atto che con riferimento al debitore AELLE PROFESSIONAL SNC DI PATERNÓ LANDO E C. nonostante i voti contrari pervenuti, la condizione della percentuale minima risulta comunque soddisfatta, laddove – come già rilevato – detta percentuale non risulta, con riferimento alla posizione della Campagnacci, raggiunta.

In relazione alla stessa, per quanto già chiarito, si tratta a questo punto di verificare se possa essere ammessa la possibilità di ricorrere al c.d. cram down nonostante il voto negativo sia stato espresso, non già dall'Amministrazione finanziaria, quanto e diversamente da quella previdenziale.



Sul punto, si osserva che:

- per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 176 del 2020 ed, in particolare, della previsione di cui al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, il tribunale (da intendersi come giudice monocratico), procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi *"anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.
 - al riguardo, deve farsi riferimento al voto negativo espresso dalla Amministrazione finanziaria, atteso che, vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero "non voto" equivarrebbe a voto positivo, rendendo dunque inutile il ricorso a tale strumento;
 - ulteriori presupposti applicativi del c.d. cram-down fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, risultano i seguenti: a) tale adesione deve risultare decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione; b) la proposta formulata dal ricorrente deve rivelarsi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - con riferimento alla applicabilità del cram-down fiscale anche al debito previdenziale, sussiste l'ostacolo normativo costituito dalla mancata espressa previsione nella fattispecie normativa in esame, accanto all'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione nel novellato testo degli artt. 180 e 182-bis l.fall, come modificati dal D.L. n. 125 del 2020, conv. L. n. 159 del 2020 (di poco anteriore rispetto alla L. n. 176 del 2020 che ha modificato l'art. 12 L. n. 3 del 2012). Ed infatti, nella parallela disposizione introdotta per l'omologa del concordato preventivo delle imprese "sopra-soglia" e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., il legislatore, anticipando le disposizioni previste dal CCII all'art. 48, comma 5, nel testo risultante dal correttivo (D.Lgs. n. 147 del 2020), nell'ottica di "superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate" - come si legge nella relazione illustrativa - ha previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione *"anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie"* quando l'adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze o delle percentuali previste e sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
- senonché, anche in materia di sovraindebitamento il D.Lgs. n. 147 del 2020, recante il correttivo al CCII, ha modificato il testo dell'art. 80 riguardante l'omologa del concordato minore estendendo il c.d. cram-doum non solo al caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, purché la loro adesione sia determinante per il raggiungimento



delle percentuali previste e la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Si è allora osservato, condivisibilmente, come il mancato richiamo, nel testo dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3 del 2012, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie appaia più il frutto di un difetto di coordinamento che una precisa scelta, tanto più ove si consideri la palese volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal codice della crisi, richiamando tuttavia, nella L. n. 176 del 2021, il testo del CCII nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020;

- in via dirimente, vale tuttavia la considerazione secondo cui una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima, per una evidente disparità di trattamento tra la procedura "minore", a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole.
- Sennonché, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3 del 2012, quanto previsto per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Ed al riguardo, si evidenzia come anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 245/2019 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L. n. 3 del 2012 nella parte in cui non consentiva nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento la falcidia del credito IVA, ammissibile invece nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione - ha chiarito che l'accordo con i creditori nella L. n. 3 del 2012 è strutturato nei suoi tratti essenziali come il concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare. Entrambe le procedure possiedono, infatti, una base negoziale che non le pone, tuttavia, al di fuori dell'area delle procedure concorsuali e risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti i creditori, anche quelli contrari alla approvazione. Sia l'accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, sempre per citare la pronuncia della Corte Costituzionale, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, sono caratterizzate da una identica *ratio* finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio ed al debitore, di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione.



- Ancorché con riferimento alla diversa questione della falcidia dell'IVA, nella sentenza 245/2019, la Corte costituzionale ha rilevato che *"la differenza di disciplina che a seguito delle modifiche apportate alla procedura di omologa caratterizza ora il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione rispetto all'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l'addotta violazione dell'art. 3 Cost."*, precisando che tale disparità, oltre a riguardare i debitori interessati dalle procedure in questione, *"giacché non v'è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell'IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all'incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all'obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi"*.
- Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, pertanto, stante l'evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all'accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione e il parallelismo tra le procedure, l'adesione c.d. forzosa dell'amministrazione finanziaria già prevista dall'art. 12, comma 3-querter L. n. 3 del 2012 deve ritenersi estensibile anche agli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., condividendosi, pertanto, quanto già ampiamente osservato dall'orientamento di merito citato anche dal professionista nominato nella relazione depositata in data 31.03.2022 (cfr., in particolare, decreto del Tribunale di Forlì, 4.10.2021, nel quale la questione in esame è stata approfondita in maniera ancora più esaustiva, approfondimento interamente richiamato in questa sede).

Chiarito quanto sopra, si tratta allora e conseguente di appurare se, in concreto, la proposta di accordo formulata dalla ricorrente possa dirsi maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

Non rilevano – trattandosi (come sopra chiarito) di osservazioni che motivano, in via postuma, l'espressione del voto negativo da parte del medesimo Ente previdenziale – le ulteriori osservazioni formulate dal medesimo Ente previdenziale con riferimento ai soci Paternò e Campagnacci, posto che – come già chiarito – le predette afferiscono a due procedure nelle quali non sono state raggiunte le maggioranze di legge, laddove le medesime osservazioni sono normativamente previste per l'ipotesi contraria di raggiungimento delle maggioranze di legge.

Dato atto di ciò, quello che occorre appurare, ai fini del c.d. cram down è unicamente se la proposta formulata sia effettivamente maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

E, sul punto, non può che farsi riferimento, nuovamente, a quanto relazionato dal professionista nominato in luogo di OCC e già sopra riportato, condividendo questo giudice la valutazione dallo stesso prospettata ed in forza della quale emerge la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria,



posto che “...considerando l’assenza di beni immobili o mobili tali per cui la liquidazione sarebbe funzionale a ripianare i debiti e che l’unica fonte reddituale è quella riveniente dalla società, l’alternativa liquidatoria in questo caso parrebbe coincidere con l’opzione di non gestire il sovraindebitamento strutturale come tale (ovvero, con ricorso alla L. 3/2012). Pertanto, appare difficile ipotizzare un terzo rispetto ai seguenti due scenari: 1) procedere all’omologazione dell’accordo e consentire ai soci di “liberarsi” dei debiti accumulati ed utilizzare la redditività attuale e futura per pagare i debiti maturati e cercando di evitare debiti futuri; 2) come detto, non gestire il sovraindebitamento, con il rischio che la redditività venga erosa dal pagamento dei debiti pregressi, comportando un continuo indebitamento anche nel presente o futuro...”

Considerato che il raffronto deve essere fatto con l’alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, nello scenario liquidatorio, in assenza di beni della società e dei soci, non vi sarebbe alcuna possibilità di soddisfacimento in quanto verrebbe a mancare la somma sopra indicata e messa a disposizione per il ripianamento dei debiti.

D’altra parte, l’effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l’adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee, proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una “ripartenza”, liberato dai precedenti debiti e di reimmettersi nel ciclo economico.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l’accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell’INPS, dandosi atto – da ultimo – della (altrettanto postuma) precisazione del credito come riportata nella relazione del professionista del 2.05.2022 e condividendosi, anche al riguardo, quanto osservato dalla medesima Dott.ssa Nannucci in merito alla non rilevanza ai fini del decidere del maggiore ammontare del credito indicato dall’Ente previdenziale, posto che già in precedenza, in considerazione del voto contrario espresso dallo stesso, le percentuali di legge, per l’approvazione dell’accordo non risultavano raggiunte.

P.Q.M.

OMOLOGA l’accordo di composizione della crisi proposto dalla ricorrente CAMPAGNACCI ARIANNA, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE al professionista gli obblighi e i poteri di cui all’art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell’avvenuta totale esecuzione dell’accordo;

DISPONE che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto;

DISPONE che il professionista nominato provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni;

DISPONE l’apertura di apposito conto corrente dedicato alla procedura.

Si comunichi.

Spoleto, 5.05.2022

Il Giudice

Dott.ssa Sara Trabalza

